

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2235 del 09/05/2019
Oggetto	RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 DAL TORRENTE VENTENA NEL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (RN). PROCEDIMENTO RN14A0010/18RN01 - RICHIEDENTE: SIG. VALERIO LAMBERTO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2301 del 09/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove MAGGIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI AD USO "IRRIGAZIONE AGRICOLA" CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 DAL TORRENTE VENTENA NEL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (RN). **PROCEDIMENTO RN14A0010/18RN01** - RICHIEDENTE: SIG. VALERIO LAMBERTO.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *"Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico"*;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *"Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *"Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico"*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *"Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*) e n. 2067/2015 *"Attuazione della Direttiva*

2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021";

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 *"Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 *"Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 *"Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati"*;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano"* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 15911 del 05/11/2014 con la quale è stata rilasciata alla Soc. Agricola ed Agrituristica F.lli Valerio (C.F./P.IVA 02200680409) la concessione di derivazione di acque superficiali ad uso "irrigazione agricola" con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001, con scadenza al 31/12/2018, dalla sponda sinistra del torrente Ventena in loc. Ponte Ventena del Comune di Morciano di Romagna (RN) - **Procedimento RN14A0010**;

VISTA l'istanza pervenuta in data 20/12/2018, registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2018/12005, con cui il Sig. Valerio Lamberto (C.F. VLR LBR 65D16 B985N) ha chiesto il rinnovo con cambio di titolarità della predetta concessione senza modifiche - **Procedimento RN14A0010/18RN01**;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo;
- il prelievo viene esercitato mediante opera di presa mobile in sponda sinistra del torrente Ventena in loc. Ponte Ventena del Comune di Morciano di Romagna (RN) con punto di presa su area del demanio idrico individuata catastalmente al N.C.T. al foglio8 antistante la particella 1117;
- la portata massima richiesta è di 2,00 l/s;
- la quantità d'acqua richiesta è di complessivi 448 m³/annui;
- la risorsa richiesta viene utilizzata ad uso "irrigazione agricola" ;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso "irrigazione agricola" di cui alla lett. a) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che il deposito cauzionale di €. 51,65 versato dalla Soc. Agricola ed Agrituristica F.Ili Valerio in data 28/11/2014, a garanzia degli obblighi della concessione rilasciata con provvedimento n. 15911 in data 05/11/2014, può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione, come da dichiarazione di prot. PG/2019/47023 del 25/03/2019;
- che la concessione oggetto di rinnovo è classificabile come "atingimento" ai sensi del R.D. n. 1755/1933 e pertanto, secondo quanto indicato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po nelle "Specificazioni e integrazioni riguardanti alcune modalità applicative" della Direttiva Derivazioni pubblicate sul sito dell'Autorità in data 24/10/2018, il prelievo idrico può essere escluso dalla valutazione *ex ante* di cui alla stessa Direttiva;

DATO ATTO:

- che il S.A.C. di Rimini con nota PG/2019/23949 del 13/02/2019 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 592 del 26/02/2019, registrata al prot. Arpae PGRN/2019/34554 in data 04/03/2019, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

VALUTATA:

- la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;
- la congruità del volume annuo di prelievo richiesto con quello stimabile in base alle tipologie di colture praticate;

STABILITO che il canone annuale per l'uso "irrigazione agricola", determinato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 12,27 (euro dodici/27) per l'anno 2019;

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 20/12/2018 al versamento della somma di €. 90,00 a titolo di spese di istruttoria;
- il Concessionario è in regola con il pagamento dei canoni fino all'annualità 2018;
- che il richiedente ha provveduto in data 06/05/2019 al pagamento dei canoni dal 2019 al 2023, pari complessivamente a €. 61,35 (euro sessantuno/35), in unica soluzione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e dall'art.39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, secondo cui i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;

- che il richiedente ha provveduto in data 06/05/2019 al versamento della somma di €.198,35 a titolo di integrazione del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che la concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2019/62706 del 18/04/2019 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014 per la durata di anni 5 (cinque) fino alla data del 31/12/2023, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di rilasciare al Sig. Valerio Lamberto (C.F. VLR LBR 65D16 B985N), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acque superficiali dal torrente Ventena ad uso "irrigazione agricola" in loc. Ponte Ventena del Comune di Morciano di Romagna (RN) rilasciata con provvedimento n. 15911 del 05/11/2014 per una portata massima pari a 2,00 l/s ed un volume annuo massimo complessivo pari a 448 m³ - **Procedimento RN14AA0010/18RN01**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2023**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2019 e per gli anni successivi in €. 12,27 (euro dodici/27) dando conto che i canoni annui per la concessione fino al 2023, pari complessivamente a €. 61,35 (euro sessantuno/35), sono stati versati in un'unica soluzione in data 06/05/2019 come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e dall'art. 39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, in base al quale i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di dare atto che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 15911 in data 05/11/2014;

7. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 51,65 (cinquantuno/65) versato in data 04/08/2014 ed integrato fino all'importo di €. 250,00 con versamento in data 06/05/2019;
8. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
13. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata al Sig. Valerio Lamberto (C.F. VLR LBR 65D16 B985N) per la derivazione di acque superficiali dal torrente Ventena ad uso “irrigazione agricola” in loc. Ponte Ventena del Comune di Morciano di Romagna (RN) - **Procedimento RN14A0010/18RN01**.

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO**

La derivazione dal corso d'acqua, avverrà mediante opere mobili costituite da:

- pompa mobile ad immersione con potenza di 2,50 Kw;
- diametro di mandata del tubo mm. 50;

Il prelievo sarà ubicato in sponda sinistra del torrente Ventena in loc. Ponte Ventena del Comune di Morciano di Romagna (RN) con punto di presa su area del demanio idrico individuata catastalmente al N.C.T. al foglio 8 antistante la particella 1117 avente le seguenti coordinate geografiche: UTM-RER: X = 793.657 Y = 867.649.

L'acqua derivata verrà destinata all'uso “irrigazione agricola”.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua superficiale dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 2,00 l/s;**
- **massimo volume annuo prelevato: 448 m³;**

Il Concessionario dovrà, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;

4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, **è rilasciata fino al 31 dicembre 2023**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7 RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e quindi entro il 31/12/2023**. Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART. 9 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 258 del 28/01/2019, di seguito riportate:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Nella fascia di rispetto ricadente nei dieci (10) metri dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità; l'opera di presa mobile dovrà essere rimossa dal corpo arginale o dalla sponda del corso d'acqua nei periodi in cui non si esegue la derivazione ed in caso di lavori di manutenzione idraulica;*
3. *La manutenzione di tutte le opere afferenti all'opera di presa è a totale carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli interventi di manutenzione ordinaria (lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente); gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dal medesimo Servizio; i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante;*
4. *Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo possano derivare turbative all'habitat naturale, il richiedente dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it), della data di inizio dei lavori con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte*

dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;

- 5. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
- 6. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione risulta a rischio da allagamento e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento meteorico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità da allagamento, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*

INOLTRE

- 7. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
- 8. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 9. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- 10. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
- 12. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.